

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPORE, BERLINGIERI, MILITERNI e PERUGINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1963

Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei direttori didattici incaricati ed idonei

ONOREVOLI SENATORI. — La figura del direttore didattico incaricato venne istituita con la legge 4 giugno 1944, n. 158, in un momento di emergenza e consentì al Ministero della pubblica istruzione di fare bene funzionare le Direzioni didattiche, prive di titolari, affidandole ad insegnanti di ruolo laureati o diplomati in vigilanza scolastica, dietro esplicito parere da parte dei Provveditori agli studi competenti per territorio, ed a seguito di graduatoria di merito, che tiene particolare conto dei requisiti di cultura, di servizio e di capacità. L'inserimento nella graduatoria annuale costituisce, pertanto, un primo giudizio sull'idoneità dell'incarico, al quale si affianca, a fine di anno, la qualifica che tiene conto delle attitudini all'incarico direttivo, dimostrate dall'incaricato stesso.

I direttori didattici che, per vari anni, hanno riportato le note di qualifica di « ottimo » o di « distinto » hanno avuto, quindi, dai propri diretti superiori, esplicito, positivo riconoscimento delle proprie capacità direttive. Il che dimostra sufficientemente

che l'incarico non soltanto ha dato buona prova, ma è valso a selezionare funzionari meritevoli, dotati di esperienza didattica e di attitudini direttive, e costituisce indubbia benemerita nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Giova ricordare che la funzione direttiva è una somma di valori, la quale ha come addendi principali l'attenzione, l'amore, il buon senso, la conoscenza specifica della scuola, desunta dal lungo esercizio direttivo.

Pertanto, la loro immissione normale nei ruoli direttivi non può ritenersi una forma di protezionismo, ma un atto di vera giustizia, che, in definitiva, torna a vantaggio della Scuola primaria del Paese.

Perciò, con il presente disegno di legge si intende ottenere l'inclusione nel ruolo ordinario degli idonei di cui al decreto ministeriale 4 aprile 1959, con provvedimento *una tantum*; in considerazione che gli interessati non sono più di 300, e che esiste un adeguato numero di Direzioni didattiche da permettere l'assorbimento e degli idonei e degli incaricati.

Infatti, le Direzioni didattiche vacanti alla data odierna sono:

Direzioni vacanti per pensionamenti	N. 103
» prive di titolari »	334
» vacanti per promozioni »	95
» di nuova istituzione »	500
alle quali bisogna aggiungere al 1° ottobre 1964 »	250
	—
Totale N.	1.282
	—

senza tenere conto dei collocamenti a riposo e delle promozioni ad Ispettori alla data del 1° ottobre 1964.

Infine va rilevato che il presente disegno di legge eliminerà l'annoso problema, e poichè non prevede istituzioni di nuovi posti, esso non importa ulteriore aggravio all'Era-rio dello Stato.

Per ultimo, giova ricordare i seguenti precedenti legislativi:

1) legge n. 45 del 19 febbraio 1963, riguardante l'immissione in ruolo dei Diret-

tori incaricati, in possesso dei titoli legali, e per effetto di nomina comunque avvenuta che avessero esercitato lodevolmente il loro ufficio almeno per due anni;

2) decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1061 del 22 agosto 1947 riguardante l'immissione in ruolo dei direttori incaricati dei corsi di avviamento professionale, con diritto alla conservazione della sede;

3) legge n. 323 del 19 maggio 1950, riguardante l'equiparazione dell'idoneo di concorso direttivo col direttore incaricato con particolari requisiti;

4) sistemazione di funzionari con incarico direttivo delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e delle Ferrovie dello Stato.

Si nutre, quindi, fiducia che quanto esposto indurrà benevolmente gli onorevoli colleghi a concedere la loro autorevole approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, concorso per titoli, e con graduatoria ad esaurimento, per la sistemazione a ruolo dei Direttori didattici incaricati che abbiano almeno tre anni di servizio di incarico direttivo, ridotti a due anni per gli ex combattenti e categorie assimilate, e la qualifica non inferiore a « distinto », e degli idonei del concorso bandito col decreto ministeriale 4 aprile 1959.

Art. 2.

Il servizio direttivo è considerato anno intero se la sua durata non è inferiore a sette mesi in ciascun anno scolastico.

Art. 3.

L'incarico direttivo di cui al decreto legislativo 4 giugno 1944, n. 158, avrà termine alla data del completo assorbimento degli incaricati e degli idonei di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.